



Comune di Pantelleria

COMUNE DI PANTELLERIA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

-----oOo-----

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 105 del 12/12/2023

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria nominato con Deliberazione C.C. n. 60 del 05.11.2020 con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Piero Castelli – presidente	x	
Dott. Ezio Veneziano – componente	x	
Rag. Salvatore Palilla – componente	x	

Premesso che

- con pec del 06/12/2023 prot. 24432 del 06/12/2023 viene richiesto parere sulla costituzione del fondo risorse decentrate dipendenti per l'anno 2023 quale atto propedeutico alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2023;
- per l'esame del predetto fondo abbiamo ricevuto in data 06/12/2023 Determinazione del Settore Area Economico – Finanziaria – Tributi e Partecipate n. 160 del 06/12/2023 dal Responsabile P.O. Giuseppa BILARDELLO;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio è attualmente disciplinata dall'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamati

- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
- l’articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede: *“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004”*;
- l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 3-quinques;
- l’articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che dispone: *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinques, sesto periodo”*;
- l’articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto Legge;
- l’articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, dispone: *«Nelle more di quantoprevisto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può*

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

- la circolare del 08.05.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 16.05.2019 avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*;
- l'articolo 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 n. 34 (decreto crescita) convertito nella Legge 28.06.2019 n. 58 che prevede l'adeguamento in aumento o in diminuzione del predetto limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 del Fondo per la contrattazione integrativa nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/20218;
- il D.M. 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. in data 27/04/2020 attuativo delle regole di cui sopra;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022;
- il principio contabile 4/2, punto 5.2, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede che: *“in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”*;

Atteso che

- deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dal C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;
- così come evidenziato dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017 e dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10.04.2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex articolo 41 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

Preso atto che

- l'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 prevedeva un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a “0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10” (*alte professionalità*);
- l'ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che “nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi

incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità¹;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16.05.2019, prevede la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;

Dato atto che

- il fondo per l'anno 2016 era pari ad euro 198.793,45;
- le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2023 sono meglio dettagliate nel prospetto (allegato "A");

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

nel certificare

in ordine alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2023, il rispetto alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;

raccomanda il rispetto

1. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *"le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
2. dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

prescrive

- a) le risorse previste per l'incentivazione secondo la disciplina dell'ex articolo 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 dovranno essere destinate alla promozione di **effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;**

- b) i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- c) per l'erogazione delle indennità specifiche responsabilità, il rispetto dell'articolo 4, comma 2, lettera c), e comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 Enti Locali e dei pareri dell'ARAN sull'argomento;
- d) per le eventuali progressioni economiche orizzontali il rispetto dell'articolo 52, comma 1bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall'ARAN;

osserva e ricorda quanto segue

- a) il procedimento di costituzione del fondo ed il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro deve perfezionarsi secondo la fisiologica consequenzialità degli atti entro l'anno di riferimento, non può eccedere la durata dell'anno finanziario, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi;
- b) in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti (Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR);
- c) le risorse previste nella parte variabile dovranno essere oggetto di dettagliata analisi compatibilmente con le relative entrate e gli importi non potranno essere superiori ad esse e devono comunque essere comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali;
- d) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali nonché devono essere regolate dall'accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento Comunale;
- e) i fondi previsti per il Miglioramento e l'Efficienza dei Servizi della Polizia Locale, ex articolo 13 della Legge Regionale 17/90, devono essere accompagnati da un piano che dettagli gli obiettivi operativi, le finalità, le linee programmatiche, i compiti e le funzioni, nonché la metodologia operativa ed attuativa del predetto Piano;
- f) le risorse previste dalla costituzione del fondo per l'anno 2021 devono rispettare quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, ivi incluse le somme del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative);
- g) ai sensi dell'articolo 67, comma 1 e comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali" sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

avverte

- a) Appaiono compatibili di copertura finanziaria solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL (quelli sorretti dalla parte stabile del fondo non soggetti a destinazione attraverso il contratto decentrato, quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità per il personale educativo degli asili nido, indennità al personale scolastico e ai docenti delle scuole di formazione, le risorse per la riclassificazione degli agenti di polizia locale e del personale ausiliario), mentre tutte le altre indennità

soggette a destinazione attraverso contrattazione vanno perdute, così come, a maggior ragione, le risorse destinate alla produttività individuale;

- b) La previsione contenuta nell'articolo 40, comma 3-bis, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale i contratti collettivi nazionali di lavoro debbono definire il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata, "armonizzata" con il principio contabile 4/2, punto 5.3, rende chiaro ed evidente che tale termine non può che consistere nel 31 dicembre di ogni anno e che entro tale termine occorre aver costituito il fondo ed anche aver stipulato il contratto, così da avere il perfezionamento delle obbligazioni che legittima le successive erogazioni connesse ai vari istituti.

Del ch  si d  atto della presente seduta con il presente parere che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Piero Castelli – Presidente

Dott. Ezio Veneziano – Componente

Rag. Salvatore Palilla – Componente

Allegato A

Comune di PANTELLERIA

2023

Art. 67 del CCNL 21.05.2018 c. 1 Unico importo fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	€	193.171,08
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018		
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 - Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente dal 2017).	€	5.622,37
Art. 67 c. 2 lett. d) CCNL del 21.05.2018 Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€	-
Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018 - Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€	-
Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018 - Riduzione stabile dello straordinario dal 2018	€	-
Art. 67 c. 5 lett. a) CCNL 21.05.2018 - Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.		
Totale Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 2018 soggetti a limite		€ 5.622,37
Totale risorse stabili soggette al limite		€ 198.793,45
Decurtazioni		
Art. 15, c. 1, lett. I) CCNL 1/4/99 risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)		

Art. 19, c. 1 CCNL 1/4/99 Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell'area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999)	€
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo nuovi incarichi di posizioni organizzative e risultato - enti con, e senza dirigenza	
Totale decurtazioni parte stabile	€ 0,00
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità	€ 198.793,45
Incrementi con carattere di certezza e stabilità <u>NON</u> soggetti a limite	
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019	€ 5.283,20
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio	€ 2.478,91
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 16.11.2022 Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2021	€ 5.323,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16.11.2022 Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite)	6.053,97
Art. 79 c. 1bis CCNL 16.11.2022 Importo delle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	€ 4.402,20
Totale Incrementi con carattere di certezza e stabilità <u>NON</u> soggetti a limite	€ 23.541,78
Totale risorse stabili	€ 222.335,23
Decurtazioni operate nel periodo 2011- 2014 (art. 9 comma 2 bis secondo periodo DL 78/2010)	€ 0,00
Decurtazioni operate nell'anno 2016 (art. 1 comma 236 L.208/2015)	
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità dopo le decurtazioni anni precedenti	€ 0,00
Decurtazione per superamento tetto 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017)	€ 0,00
Totale fondo stabile a seguito decurtazioni	€ 222.335,23

RISORSE VARIABILI ANNO 2023	
Riferimento normativo	Importo
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2019-21 Euro 84,50 per n.unità in servizio al 31/12/2018, quota una tantum per anni 2021-22.	€ 10.647,00
Art. 80 c. 1 , CCNL 2022 Somme non utilizzate anni precedenti.	€ 40.101,13
Competenze tecniche in vigore dei commi 5 e 6 art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 125.000,00

Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale	€ 3.734,19
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale una tantum annualità 2022	€ 3.734,19
<u>Totale risorse variabili 2023</u>	€ 183.216,51

Fondo Risorse decentrate anno 2023	
Risorse stabili	€ 222.335,23
Risorse variabili	€ 183.216,51
Totale Fondo	<u>€ 405.551,74</u>